

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5268 del 17/09/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART 12 D. LGS. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE VEGETALI, SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI E REFLUI ZOOTECCNICI CON CAPACITA' PRODUTTIVA PARI A 500 SMC/H, NEL COMUNE DI SARMATO (PC) - VIA EMILIA PIACENTINA. SOCIETÀ APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROROGA DEI TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5382 del 12/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART 12 D. LGS. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOMASSE VEGETALI, SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI E REFLUI ZOOTEKNICI CON CAPACITA' PRODUTTIVA PARI A 500 SMC/H, NEL COMUNE DI SARMATO (PC) - VIA EMILIA PIACENTINA. SOCIETÀ APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROROGA DEI TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. 16/03/1999, n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- il D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, ed in particolare l'art. 12;
- la L. 23/08/2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”*;
- il D.M. 10/09/2010 recante *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- il D.Lgs. 3/03/2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la L.R. 23/12/2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/05/2019 *“Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”*;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 di rilascio alla Società APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione biometano (capacità produttiva pari a 500 Smc/h) da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici e delle relative opere connesse (metanodotto), da localizzarsi in Comune di Sarmato (PC), che stabiliva, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

“I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del D.P.R. n. 380/2001 (come modificato dalla L. 91/2022) il termine per l'inizio dei lavori è fissato in 3 anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo;

II. i lavori dovranno essere conclusi entro 36 mesi dall'inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo salvo specifiche proroghe da richiedere al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE. Dell'inizio dei lavori e della conclusione deve essere data comunicazione ad ARPAE e al Comune di Sarmato (PC), attestando di aver eseguito i lavori nel rispetto del progetto presentato ed autorizzato”;

Vista la nota prot. n. 137703 del 30/07/2025 con cui la Società APIS PC1 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. ha comunicato l'intenzione di *“avvalersi della previsione di cui all'art. 10-septies, del D.L. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 51/2022 (così come modificato ed integrato dal D.L. 198/2022, convertito in L. 14/2023, dall'art. 4-quater, comma 1 del D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla L. 11/2024 e successivamente dall'art. 7, comma 2, del D.L. 202/2024 convertito con modificazioni*

dalla L. 15/2025) con conseguente proroga automatica ope legis di 36 (trentasei) mesi dei termini di inizio e fine lavori previsti dall'autorizzazione unica" e ha richiesto ad ArpaE di prendere atto dell'intervenuta proroga ope legis. In particolare, la Società ha giustificato la suddetta intenzione adducendo che il provvedimento autorizzativo è oggetto di ricorso dinanzi al TAR competente. Di conseguenza, i tempi di inizio e fine dei lavori scontano un elevato grado di incertezza, con possibili ripercussioni sulla possibilità di ottenere gli incentivi.

Vista l'attuale formulazione del richiamato articolo 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, come novellato, da ultimo, dal D.L. 27/12/2024, n. 202 convertito con modificazioni dalla L. 15/2025, il quale stabilisce: *"1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi:*

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ...";

Richiamati:

- l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 il quale prevede che *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica ...";*
- il punto 15.5 del D.M. 10/09/2010 in base al quale *"L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica";*

Considerato che:

- il citato articolo 10-septies del D.L.21/2022 trova applicazione anche con riferimento alle Autorizzazioni Uniche rilasciate, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, entro il 31 dicembre 2024 - come risulta essere quella oggetto del presente provvedimento - in quanto, relativamente alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'Autorizzazione Unica sostituisce, tra gli altri titoli, anche il Permesso di Costruire, rappresentando il titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera;
- tale norma prevede che, in forza di una mera comunicazione trasmessa dal soggetto interessato, sono prorogati di 36 mesi i termini di inizio e fine lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 purché vi sia la ricorrenza di alcune condizioni:
 - i termini di inizio e fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato;
 - il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- questa Agenzia, con nota prot. n. 143718 del 08/08/2025, ha comunicato l'avvio del relativo procedimento ed ha provveduto, al fine di accertare la ricorrenza delle condizioni stabilite dal D.L.

21/2022, ad inviare la richiesta di verifica delle condizioni sopra riportate al Comune di Sarmato (PC) e al Ministero della Cultura;

- a seguito della suddetta richiesta sono pervenute le seguenti comunicazioni:
 - nota prot. n. 7386/2025 del 14/08/2025, prot. Arpae n. 147269 di pari data, con cui il Comune di Sarmato (PC) ha confermato *“che il titolo abilitativo non risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti”*;
 - nota prot. MIC_SABAP-PR-8821-P del 14/08/2025, prot. Arpae n. 147308 di pari data, con cui il Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza ha comunicato che *“Sotto il profilo paesaggistico ... Per quanto compete la scrivente, si comunica che l'area in questione non è al momento interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni paesaggistici ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e smi.”* ricordando inoltre che *“Sempre sotto il profilo paesaggistico, in via generale, si ricorda quanto stabilito dal comma 4, art. 146, del D.Lgs. n. 42/2004 smi che recita “... L'autorizzazione [paesaggistica] è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.”*;

Atteso che i termini di inizio e fine lavori non sono già decorsi al momento della comunicazione pervenuta da parte della Società (prot. n. 137703 del 30/07/2025);

Preso atto, sulla base delle suddette note, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, tali per cui sono prorogati di 36 mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Ritenuto di riscontrare la richiesta della Società APIS PC1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. prot. n. 137703 del 30/07/2025, mediante presa d'atto della comunicazione di volersi avvalere della proroga, ai sensi del D.L. 21/03/2022 n. 21, dei termini di inizio e fine lavori stabilito con la richiamata Autorizzazione Unica D.D. n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 39/2021, 130/2021, 94/2023 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria, Responsabile dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae sede di Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile di Procedimento;

DETERMINA

1. **di prendere atto** della comunicazione della Società APIS PC1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., trasmessa con nota prot. n. 137703 del 30/07/2025, di volersi avvalere, ai sensi dell'articolo 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, dell'**estensione dei termini previsti per l'inizio e per la fine dei lavori** stabiliti con l'Autorizzazione Unica rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 per la costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione biometano (capacità produttiva pari a 500 Smc/h) da biomasse vegetali, sottoprodotti

agro-industriali e reflui zootecnici e delle relative opere connesse (metanodotto), da localizzarsi in Comune di Sarmato (PC);

2. **di stabilire** pertanto che i termini di inizio e fine lavori, fissati dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024, sono prorogati in coerenza con il disposto dell'articolo 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21. Dell'inizio dei lavori e della conclusione deve essere data comunicazione ad ARPAE e al Comune di Sarmato (PC), attestando di aver eseguito i lavori nel rispetto del progetto presentato ed autorizzato;
3. **di dare atto** che restano validi tutti i contenuti di cui all'Autorizzazione Unica, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024;
4. **di fare riserva** di ritirare o modificare, in autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;
5. **di trasmettere copia** del presente provvedimento alla Società ed agli Enti coinvolti nel procedimento;
6. **di dare atto inoltre** che:
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpa Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpa di Piacenza;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpa (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpa (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari**

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.